47084-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri
Fabrizio D'Arcangelo - Relatore -
Debora Tripiccione

Sent. n. sez. 2012
CC – 26/11/2021
R.G.N. 29648/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano

nel procedimento a carico di:

(omissis) , nata a - (omissis)

avverso l'ordinanza del 30/07/2021 del Tribunale di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. (omissis) , che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano ai sensi dell'art 310

cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio di cui all'art. 289 cod. proc. pen. nei confronti di (omissis) ; deciso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano.

Il (omissis), in qualità di medico responsabile del punto vaccinale territoriale presso il poliambulatorio di (omissis) è sottoposta ad indagine per plurime condotte di peculato, realizzate in concorso con i colleghi (omissis) e (omissis) , medici responsabili del medesimo punto vaccinale, in quanto, avendo per ragioni del proprio ufficio il possesso o, comunque, la disponibilità di fiale del vaccino Pfizer, si sarebbe appropriato di diverse dosi, utilizzandole per vaccinare soggetti diversi (propri parenti e appartenenti alle forze dell'ordine) dagli aventi diritto in quel determinato frangente («fase 1») della campagna vaccinale (e, dunque, dagli operatori sanitari, dai residenti e del personale delle residenze sanitarie assistenziali e degli ultra ottantenni).

2. Il Tribunale di Cagliari, condividendo le valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari, ha escluso la gravità indiziaria relativa alle diverse ipotesi di reato configurate dall'accusa, sia per ragioni processuali che di diritto sostanziale.

Secondo il Tribunale del riesame sarebbero, infatti, inutilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese dai beneficiari della vaccinazione «irregolare», in quanto, tali soggetti, peraltro congiunti o conoscenti degli indagati, sarebbero stati consapevoli sia del ruolo rivestito da questi ultimi, sia di non avere diritto ad essere vaccinati in quel periodo.

Essendo, pertanto, i beneficiari della vaccinazione concorrenti nel reato, per lo meno nella forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, avrebbero dovuto essere interrogati con l'ausilio di un difensore ai sensi dell'art. 64 cod. proc. pen. e non già sentiti come persone informate sui fatti; tali dichiarazioni sarebbero, dunque, inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il Tribunale di Cagliari sarebbero stati, inoltre, insussistenti, per lo meno allo stato, elementi utili a confermare le condotte appropriative prospettate dal Pubblico Ministero ricorrente; gli indagati, infatti, non avrebbero distratto le fiale di vaccino dall'interesse pubblico in quanto non vi era stato un danno alla pubblica amministrazione.

La pubblica accusa, infatti, non avrebbe provato che le condotte contestate e le preferenze irregolarmente accordate abbiano cagionato rallentamenti o criticità delle vaccinazioni degli aventi diritto o sulla campagna vaccinale in corso, condotta dagli indagati secondo i programmi e i risultati auspicati.

Il Tribunale del riesame ha negato, da ultimo, la stessa attualità del pericolo di recidiva addotto dal pubblico ministero a sostegno della richiesta del provvedimento interdittivo, posto che la persona sottoposta ad indagine aveva *medio tempore* ottenuto di essere esonerata dall'attività di somministrazione dei vaccini, elidendo le condizioni che avevano consentito la realizzazione delle condotte contestate, e che le stesse avevano carattere isolato nella sua attività professionale ed erano state poste in essere da un soggetto incensurato.

3. Il Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Oristano ricorre avverso il predetto provvedimento e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente:

- la violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 314 cod. proc. pen., non essendovi precisi indizi di reato che consentissero di ipotizzare il concorso dei beneficiari nell'appropriazione delle dosi di vaccino. Il Pubblico Ministero ricorrente rileva, peraltro, che le dichiarazioni di Marco Melis erano pienamente utilizzabili, in quanto, essendo il marito della cognata della persona sottoposta ad indagini, non era prossimo congiunto dell'indagato ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. pen. e, dunque, non doveva essere avvisato della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.;

- la violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. pen., e il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di Cagliari non aveva valutato correttamente gli elementi di prova raccolti a sostegno della configurabilità dei fatti di peculato contestati; non sarebbe, infatti, necessario ad integrare il delitto di peculato che l'appropriazione della cosa da parte del pubblico ufficiale abbia inciso negativamente sul buon funzionamento dell'ufficio, bensì sufficiente solo che la condotta appropriativa abbia leso l'interesse alla legalità, all'imparzialità e al corretto agire della pubblica amministrazione.

Rileva, inoltre, il pubblico ministero ricorrente come le dosi di vaccino fossero contingentate per provvedere prioritariamente alle persone estremamente fragili e che nessuna deroga nella scelta dell'ordine dei soggetti cui inoculare il vaccino fosse consentita ai sanitari dalla disciplina vigente; gli indagati, dunque, non avrebbero realizzato con le «vaccinazioni irregolari», peraltro eseguite dal (omissis) a casa sua, alcun interesse pubblico e anzi avrebbero agito in contrasto con le finalità pubbliche di contrasto della pandemia da Covid-19.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, infatti, censurato esclusivamente le statuizioni del Tribunale del riesame di Cagliari in punto di gravi indizi di colpevolezza, ancorché il rigetto dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sia stato motivato anche in ragione dell'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali.

Questo rilievo non consente al ricorso di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

Il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve, infatti, essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).

Del resto l'unico interesse che il pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, ha ad oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.m. in proc. Acunzo, Rv. 227860).

Né, d'altra parte, il pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria. Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898).

3. E', pertanto, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della

misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt. c. Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt. c. De Gasparis, Rv. 276375).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 26/11/2021.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 DIC 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio